



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**SCADENZE GENNAIO 2020**

**MERCOLEDÌ 1 GENNAIO**

**COMMERCIANTI AL MINUTO** – Per gli esercenti attività di commercio al minuto o assimilate, con volume d'affari fino a 400.000 euro, scatta l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

**CONTABILITÀ DI MAGAZZINO Obbligo** - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contemporaneamente, negli esercizi 2017 e 2018, i seguenti limiti: ricavi € 5.164.568,99 in ciascun esercizio; rimanenze finali € 1.032.913,80 alla fine di ciascun esercizio.

**COMPENSAZIONI - IMPORTI OLTRE € 5.000** - La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 D.L. 124/2019)

**APPALTI RITENUTE** - Dal 1.01.2020 entra in vigore il nuovo regime previsto dal D.L. 124/2019.

**ANTIRICICLAGGIO** - Dal 1.01.2020 dottori commercialisti ed esperti contabili dovranno applicare le regole tecniche sull'antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale (Informativa CNDCEC n. 68/2019).

**MERCOLEDÌ 15 GENNAIO**

**IVA** - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

**IVA** - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

**IVA** - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OPERAZIONI CON L'ESTERO** - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

**ASSOCIAZIONI** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### GIOVEDÌ 16 GENNAIO

**IVA MENSILE** – Ultimo giorno per versare l'imposta a debito relativa al mese di dicembre 2019. Nel modello F24 va indicato il codice tributo **6012** (Iva mensile – dicembre).

**RITENUTE** – I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di dicembre 2019. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: **1001** (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); **1002** (emolumenti arretrati); **1012** (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); **1040** (redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni); **1050** (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); **3802** (addizionale regionale Irpef); **3848** (addizionale comunale Irpef); **1919** (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).

**CONDOMINIO** – I condomini devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di dicembre 2019 sui corrispettivi pagati per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell'edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: **1019** (ritenute a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente); **1020** (ritenute a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente).

### LUNEDÌ 20 GENNAIO

**BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE** – I soggetti che emettono e-fatture devono pagare l'imposta di bollo per quelle del quarto trimestre 2019. Due le modalità: o servizio nell'area riservata del sito delle Entrate, con addebito su conto corrente, o F24 predisposto dalla stessa Agenzia.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### LUNEDÌ 27 GENNAIO

**INTRASTAT** – Scade il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia delle entrate gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie (modelli Intrastat) effettuate a dicembre 2019 (operatori con obbligo mensile) o nel quarto trimestre dello scorso anno (operatori con obbligo trimestrale).

**RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA** – Ultimo giorno per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto Iva 2019 (scaduto il 27 dicembre scorso), usufruendo della sanzione ridotta all’1,5% (codice tributo **8904**). Sono dovuti anche gli interessi legali al tasso dello 0,8%, per i giorni dal 28 al 31 dicembre 2019, e dello 0,05%, dal 1° gennaio 2020 fino al giorno in cui avviene il pagamento (codice tributo **1991**).

### GIOVEDÌ 30 GENNAIO

**REGISTRO** – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2020 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: **1500** (prima registrazione); **1501** (annualità successive); **1504** (proroga); **1505** (imposta di bollo).

### VENERDÌ 31 GENNAIO

**CANONE TV** – Chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l’addebito nella bolletta della luce del canone Tv per il 2020, deve presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attesta che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica. Il modello si trova sui siti [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) e [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it) e va presentato in via telematica o rivolgendosi a un intermediario abilitato; in alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. Invece, i contribuenti per i quali non è possibile l’addebito sulle bollette della luce devono pagare il canone annuale (90 euro) oppure la prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro). Si versa tramite F24, con il codice tributo **TVRI** (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato).



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**BOLLO AUTO** – Ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica su autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto a dicembre 2019. Si può fare presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali e online. Per i veicoli di potenza superiore a 185 kW, è dovuta anche l'addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt eccedente, da versare tramite modello "F24 ELIDE", indicando il codice tributo **3364**.

**ESTEROMETRO** – I contribuenti Iva devono comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese di dicembre 2019 verso e da soggetti non stabiliti in Italia; sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale oppure sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

**CONTRIBUTO REVISORI CONTABILI** - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ** - Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità.

**VENDITA BENI ON LINE** - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un'interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019).

**LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)** – I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga del mese precedente.

**DENUNCIA UNIEMENS** – I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese mese precedente.